



**Città di Nichelino**  
Provincia di Torino

# **REGOLAMENTO DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con D.C.C. n. 126 del 17/12/1998  
Modificato con D.C.C. n. 55 del 03/11/2000  
Modificato con D.C.C. n. 21 del 29/03/2007  
Modificato con D.C.C. n. 18 del 13/04/2010

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

## **Art. 2**

### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Art. 3**

### **Regolamentazione delle entrate**

1. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le singole entrate, qualora necessario possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

## **Art. 4**

### **Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e delle destinazioni d'uso. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata anche parzialmente la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi precedenti nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.

## **Art. 4 bis**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate ed in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe.

## **Art. 5**

### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

## **Art. 6**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

## **Art. 7**

### **Attività di verifica e controllo**

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.  
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione, ove compatibili, i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
6. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti a ciascun ufficio addetto all'attività di verifica e controllo di ciascuna risorsa di entrata.
7. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa d'entrata informa il Dirigente di Settore e il Segretario.

## **Art. 8**

### **Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.  
Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti.

## **Art. 9**

### **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo dei messi comunali o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 – 472 – 473 del 23/12/97, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata o delle leggi vigenti in materia.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

## **Art. 11**

### **Contenzioso tributario**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

## **Art. 12**

### **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 13**

### **Forme di riscossione coattiva, rimborsi, arrotondamenti e crediti di modesta entità**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.
2. È attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
3. Con esclusione dei corrispettivi per servizi resi dall'amministrazione a pagamento, e salvo diversa disciplina specifica per le singole entrate, i rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori a Euro 12,00.
4. Tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di riscossione:
  - a) il versamento dei tributi comunali non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuale da versare non superi Euro 5,00.
  - b) i limiti di versamento del presente comma non si applicano alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea, all'imposta sulla pubblicità ed al diritto di pubbliche affissioni.
5. Tenuto conto di costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e rimborso:
  - a) i crediti tributari derivanti da accertamento, compresi o costituiti da sole sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi qualora l'ammontare complessivo annuo da versare non superi Euro 12,00;
  - b) i rimborsi tributari non sono disposti qualora l'importo annuo non dovuto per ciascun tributo non superi Euro 12,00;
6. È esclusa la possibilità di intendere l'importo minimo fissato come modesto quale franchigia a riduzione del debito o del credito.
7. Le richieste di rimborso per le entrate tributarie devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
8. Salvo diversa previsione di legge o regolamento, le richieste di rimborso per le altre entrate devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine prescrizione decorrente dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

9. L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto assicurando l'eventuale rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
10. I rimborsi, possono essere concessi attraverso compensazione con le somme dovute per la stessa tipologia di tributo, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo d'imposta o non richieda esplicitamente la restituzione delle somme.
11. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 171 della L. 27/12/2006 n. 296.

### **Art. 13 bis**

#### **Dilazione e sospensione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Dirigente responsabile della risorsa d'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale, predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Il piano può prevedere che la somma sia suddivisa sino ad un massimo di 60 rate mensili o, la sospensione della riscossione per un anno e la successiva rateazione in 48 rate mensili.
3. In caso di dilazioni di pagamento superiori alle 60 rate mensili il piano rateale predisposto dall'ufficio e vistato dal Dirigente competente, deve essere approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
4. In caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Se l'importo oggetto della rateazione è superiore a L. 10.000.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.



## **Art. 13 ter**

### **Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.**

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 13 bis del presente Regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli stessi interessi sono calcolati sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 171 della L. 27/12/2006 n. 296.

## **Art. 14**

### **Autotutela e Sospensione**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenze di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

## **Art. 15**

### **Accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.

L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a fronte di un eventuale ricorso.

L'accertamento con adesione può realizzarsi:

- a) come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
- b) come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa d'entrata.

2. Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997. L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.

Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

3. L'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa d'entrata.

In caso di più obbligati, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di parte o di uno di essi a condizione che comporti il soddisfacimento dell'intero obbligo tributario.

Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.

Nel caso di pagamento in forma rateale si applicano le disposizioni dell'art. 13 bis del presente Regolamento.

4. Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.

Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

5. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Amministrazione Comunale.

L'accertamento iniziale, successivamente definito con adesione, non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Di conseguenza se l'accertamento con adesione si realizza dopo, le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.

L'intervenuta definizione non esclude, però la possibilità per la Pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

## **Art. 16**

### **Entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quelli in corso alla data di adozione del Regolamento stesso.